



Cofinanziato dall'Unione europea



Regione Umbria



COMPLEMENTO DI SVILUPPO RURALE PER L'UMBRIA 2023 | 2027

FAQ - Risposte alle domande più frequenti

Aggiornate al 25 marzo 2025

Ogni chiarimento riferito ai bandi del CSR Umbria può essere richiesto formulando specifici quesiti scritti da inoltrare all'indirizzo email del Responsabile individuato dal bando stesso. Non sono ammessi, infatti, chiarimenti telefonici. Le risposte relative ai quesiti inerenti alla presentazione delle domande di sostegno sono raccolte e rese note attraverso il presente documento "FAQ - Risposte alle domande più frequenti".

CODICE INTERVENTO	SRD01
NOME INTERVENTO	Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI ADOZIONE DEL BANDO	D.D. 7670 del 15 luglio 2024 e s. m. e i BUR n. 35 del 17 luglio 2024 S.O. n. 3.
SCADENZA	31 marzo 2025

PRIMO BLOCCO FAQ AGGIORNATE AL 6 DICEMBRE 2024

Quesito 1	<p>Par. 8 – CUMULABILITÀ DEGLI AIUTI</p> <p>Dai regolamenti CE non si evince chiaramente quale sia l'aliquota di contributo massima che può essere cumulata con eventuali strumenti di aiuto statali o regionali. Se possibile, anche in forma schematica, riportare per tipologia di intervento la soglia massima di aiuto prevista dal Reg. titolo III del regolamento (UE) 2021/2115.</p>
Risposta 1	<p>L'art 73 punto 4 del sopracitato Reg UE 2021/2115 prevede: Gli Stati membri limitano il sostegno a una o più aliquote non superiori al 65 % dei costi ammissibili.</p> <p>Solo nel caso in cui il titolare della domanda abbia i requisiti richiesti dal CSR 20230/2027 Umbria e dal bando per definirsi "giovane agricoltore", ai sensi dello stesso paragrafo sopra citato, l'aliquota arriva all'80%.</p> <p>La differenza tra la pertinente tipologia di aliquota di cui al paragrafo 11 del bando e i massimali di aliquota sopra riportati può essere coperto da altri regimi di aiuto nazionali (statali o regionali)</p>

Quesito 2	<p>Par. 10, paragrafo 10.4 Spese non ammissibili – interventi irrigui</p> <p>Considerato che le tra le spese NON ammissibili rientrano bacini o altre forme di stoccaggio alimentati esclusivamente da acque piovane e/o corpi idrici superficiali, si chiede se detti bacini al fine di essere considerati ammissibili ai sensi del bando debbano essere alimentati solo da acque sotterranee (pozzi, risorgive ecc..) ed eventualmente da acque sotterranee in mescolanza anche con acque meteoriche.</p>
Risposta 2	



Cofinanziato
dall'Unione europea



Regione Umbria



COMPLEMENTO DI
SVILUPPO RURALE
PER L'UMBRIA
2023 | 2027

	<p>Relativamente ai bacini, ai sensi dell'avviso approvato con DD n. 7670/2024, sono ammissibili le seguenti spese: Ristrutturazione, miglioramento, manutenzione straordinaria di bacini, che non comportano aumento di superficie irrigua, alimentati da corpi idrici sotterranei classificati dal punto di vista quantitativo buoni o non buoni, fermo restando la dimostrazione del risparmio potenziale minimo e risparmio effettivo minimo. Dato che il bando all'articolo 10, paragrafo 10.2, sezione "Criteri di ammissibilità specifici per gli investimenti irrigui, prevede al CR15, lettera c) la non ammissibilità di bacini alimentati ESCLUSIVAMENTE da acque stagionali, i bacini con alimentazione mista (parte da corpi idrici sotterranei e parte da acque stagionali) sono ammessi. <u>Si precisa che, ai sensi del bando in oggetto, sono ammissibili solo il miglioramento, la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria di bacini già esistenti</u></p>
--	---

Quesito 3	<p>Par. 12 Criteri di selezione – Criterio 2.1. Targeting settoriale Nella nota 16 si dice che, nel caso di interventi su più settori si attribuisce il punteggio di ciascun settore fino a un massimo di 12 punti, quando in realtà il massimo è 15 punti. Si tratta di un errore materiale del bando?</p>
Risposta 3	<p>Sì, è un refuso della nota 16. Il punteggio massimo applicabile per targeting settoriale è pari a 15 punti</p>

Quesito 4	<p>Par. 12 Criteri di selezione – Criterio 4.1. Soggetto richiedente L'attestazione del possesso delle adeguate capacità professionali deve essere già presente al momento della domanda di sostegno? O possono essere acquisite anche successivamente e presentate in sede di domanda di saldo?</p>
Risposta 4	<p>L'attestazione di adeguate competenze e capacità professionali deve essere posseduta al momento della presentazione della domanda di sostegno. Solo nel caso di soggetti richiedenti con le caratteristiche di "giovani agricoltori" (paragrafo 12, criterio 4.1. dell'avviso) la capacità professionale può essere acquisita successivamente, ma comunque entro la data di rendicontazione finale degli investimenti realizzati.</p>

Quesito 5	<p>Par. 17 – Varianti Rispetto a quanto riportato si chiede se le varianti presentate entro i 45 giorni antecedente il saldo, possono contenere anche interventi già realizzati a far data dalla domanda di sostegno SIAN e rientranti tra quelli ammissibili.</p>
Risposta 5	<p>Sì. Alla domanda di variante va allegata la documentazione, prodotta in data antecedente all'inizio dei lavori, atta a giustificare l'ammissibilità dell'intervento/i, la congruità e l'eleggibilità della spesa/e (ammissibilità, congruità, eleggibilità, etc.)</p>

Quesito 6	<p>Par. 9 - Requisiti di ammissibilità del progetto In relazione al punto c) "miglioramento delle caratteristiche dei prodotti e differenziazione della produzione sulla base delle esigenze di mercato" e al punto</p>
-----------	---



Cofinanziato
dall'Unione europea



Regione Umbria



COMPLEMENTO DI
SVILUPPO RURALE
PER L'UMBRIA
2023 | 2027

	<p>d) "introduzione e innovazione tecnica e gestionale dei processi produttivi attraverso investimenti in tecnologia digitale" e alla luce del fatto che nell'elenco delle spese non ammissibili (capitolo 10.4) non sono esplicitamente elencate le spese per agriturismo, si può ritenere ammissibile la spesa per agriturismo per miglioramento delle dotazioni e acquisto di gestionale per le prenotazioni? Considerando l'"accoglienza agrituristica" il prodotto oggetto del contributo e le migliorie sia strutturali (interventi di miglioramento ed efficientamento energetico sull'immobile) sia immateriali (acquisto di un software gestionale) gli interventi per il miglioramento della competitività dell'azienda?</p>
<p>Risposta 6</p>	<p>No. Nel paragrafo 10.4 "Spese non ammissibili" del paragrafo 10 del bando in oggetto sono espressamente citati gli "investimenti per agriturismo, agricoltura sociale, attività educative/didattiche"</p>

<p>Quesito 7</p>	<p>1. Par. 10.4 - Spese non ammissibili È ammissibile un intervento costituito dalla ristrutturazione del PIANO TERRA di un rudere ex colonico per realizzare un annesso per magazzino olive, imbottigliamento e conservazione olio di oliva sfuso e confezionato se il PIANO PRIMO sarà destinato ad agriturismo e classificato catastalmente D10? Se sì, il recupero del PIANO PRIMO per destinarlo all'agriturismo, dovrà essere completato entro la rendicontazione dell'intervento al PIANO TERRA o sarà sufficiente averne iniziato i lavori?</p> <p>2. Par. 10.2 Spese ammissibili Per il suddetto intervento al PIANO TERRA (magazzino olive, imbottigliamento e conservazione olio di oliva sfuso e confezionato), è sufficiente la condizione di cui all'Par. 10.2 (<i>"Per le operazioni di lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli aziendali, di cui alla lettera e) del precedente paragrafo 9, una quota superiore al 50% (in termini di quantità) dei prodotti da trasformare deve essere di provenienza aziendale"</i>) o l'azienda deve possedere 2.700 piante di olivo?</p>
<p>Risposta 7</p>	<p>1. L'intervento di cui al punto 1. del quesito 7 non è ammissibile, perché l'agriturismo è attività connessa e il bando nel paragrafo sopra citato riporta chiaramente che <i>"Sono considerati come unico fabbricato, e non sono quindi finanziabili, interventi su immobili o porzioni di immobile che condividano fondazioni, solai, coperture, impianti, ingressi con fabbricati o porzioni utilizzati per attività non agricole e/o connesse"</i></p> <p>2. Tenendo presente quanto indicato al precedente punto 1. (non ammissibilità dell'intervento specifico per i motivi già esposti sopra) si precisa che per l'intervento previsto, trattandosi di magazzino olive, imbottigliamento e conservazione olio di oliva sfuso e confezionato non è richiesto il rispetto previsto dall'allegato 5 Limiti, riferito alla sola realizzazione o ristrutturazione di un frantoio aziendale</p>



Cofinanziato dall'Unione europea



Regione Umbria



COMPLEMENTO DI SVILUPPO RURALE PER L'UMBRIA 2023 | 2027

Quesito 8	<p>Par. 10.4 Spese non ammissibili È ammissibile l'acquisto di pettini agevolatori la raccolta olive, azionabili da escavatore esistente o acquistato in autofinanziamento?</p>
Risposta 8	Sì, è ammesso.

Quesito 9	<ol style="list-style-type: none"> 1. in riferimento all'allegato 5 che tratta le LIMITAZIONI PREVISTE PER L'AMMISSIBILITÀ DELLA SPESA PER L'ACQUISTO DI ALCUNE TIPOLOGIE DI MACCHINARI AZIENDALI E FRANTOI, si chiede se l'adeguamento dello scarico dell'acqua di lavaggio di un frantoio che ha necessità di inserire nella linea di scarico una fossa Imhof e un filtro percolatore, l'intervento può essere derogato dalle limitazioni previste come per l'acquisto macchinari per l'attività. 2. Sempre per il frantoio oleario: la realizzazione di due tettoie per complessivi 50 mq di cui una atta al riparo di macchine e attrezzi in dotazione al frantoio e la seconda atta al riparo della fossa di scarico delle olive, sono interventi soggetti a limitazione nel caso che il frantoio non abbia il numero di piante previste di 2700 come minimo? 3. Sempre per il frantoio con meno di 2700 piante d'olivo: la realizzazione di una cisterna d'accumulo delle acque di vegetazione di 250 mc realizzata in speciale tessuto antiusura, che viene appoggiata su terreni idoneamente spianato e relativa recinzione in paletti di castagno è un intervento soggetto alle limitazioni;
Risposta 9	Tutti gli interventi di cui ai punti 1., 2. e 3. del quesito rientrano nell'intervento "Ristrutturazione frantoi", in quanto relativi a interventi su un frantoio già esistente sono ammissibili nel rispetto dei limiti previsti nell'allegato 5.

Quesito 10	<p>. 10, paragrafo 10.2 Spese ammissibili L'ammissibilità delle trattrici è limitata solo a trattrici ibride, elettriche, biometano o sono comprese nella categoria della VALORIZZAZIONE DEL CAPITALE FONDIARIO "attrezzature e macchinari"?</p>
Risposta 10	<p>Tutte le tipologie di trattrici sono ammissibili, in quanto tutte le tipologie di trattrici perseguono una delle finalità di cui all'Allegato 1, di seguito riportate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - finalità a) dell'allegato 1 al bando in oggetto (trattrici generiche) - finalità b) (solo trattrici dotate di motore ibrido o elettrico o a biometano, se l'azienda produce autonomamente il biometano) - finalità d), se la trattrice possiede uno dei requisiti elencati nella tabella Allegato 1



Cofinanziato
dall'Unione europea



Regione Umbria



COMPLEMENTO DI
SVILUPPO RURALE
PER L'UMBRIA
2023 | 2027

<p>Quesito 11</p>	<p>Par. 10.2 Spese ammissibili È possibile svolgere un esempio di calcolo dell'acquisto e ristrutturazione di un fabbricato? In particolare vorrei capire cosa si intende per "costo di costruzione di fabbricato nuovo". È il valore stabilito nella perizia di stima (Par.14) o il valore calcolato in base ai costi di riferimento di un fabbricato nuovo della medesima categoria?</p>
<p>Risposta 11</p>	<p>Per "costo di costruzione di un fabbricato nuovo" si intende il valore calcolato in base ai costi di riferimento di un fabbricato nuovo della stessa categoria di quello oggetto di acquisto + ristrutturazione. Nella perizia richiesta va dimostrato che la spesa per acquisto + ristrutturazione del fabbricato in questione NON supera il valore del costo di costruzione di un fabbricato equivalente nuovo.</p>

<p>Quesito 12</p>	<p>Par. 12 Criteri di selezione a) criterio di selezione 2.1: 3 investimenti nel medesimo (ipotetico) settore rilevano una sola volta ai fini del punteggio? b) criterio di selezione 9.1: BIO e SQNPI si duplicano con adesione a sistemi di qualità certificata 9.2?</p>
<p>Risposta 12</p>	<p>a) Sì. b) Il punteggio relativo al criterio 9.1 è attribuibile solo nel caso in cui l'azienda aderisca a sistemi di certificazione biologica o SQNPI per tutta l'azienda o in prevalenza. Il punteggio relativo al criterio 9.2 è attribuibile e cumulabile con il punteggio relativo al criterio 9.1 solo nel caso in cui l'azienda aderisca a un sistema di qualità riconosciuto a livello comunitario, nazionale, regionale diverso dal BIO e da SQNPI (esempio: IGT, SGT, DOP vini, etc.). I punteggi collegati ai criteri 9.1 e 9.2 sono cumulabili, ma devono essere riferiti a sistemi di qualità diversi. Esempio: azienda certificata interamente come biologica con produzioni vino DOP: il punteggio che si può attribuire sarà pari a 10 punti del 9.1 + 2 punti del 9.2, per un totale di 12 punti che rappresenta il punteggio massimo attribuibile al criterio 9. Sistemi produttivi.</p>

<p>Quesito 13</p>	<p>Par. 10.2 Spese ammissibili Sono ammesse recinzioni solo di pascoli (allegato 1)? o anche dei frutteti (punto 10.2)?</p>
<p>Risposta 13</p>	<p>Sono ammesse sia le recinzioni per pascoli che quelle per frutteti. Si ricorda che nell'Allegato 1 è stata inserita una nota in calce alla tabella per precisare che l'elenco degli investimenti riportato non è esaustivo.</p>



Cofinanziato
dall'Unione europea



Regione Umbria



COMPLEMENTO DI
SVILUPPO RURALE
PER L'UMBRIA
2023 | 2027

<p>Quesito 14</p>	<p>Par. 9, punto 2 Requisiti di ammissibilità del progetto Il conto economico deve dimostrare contestualmente un miglioramento del reddito, l'orientamento al mercato, ammodernamento gestionale, internazionalizzazione etc.; non capisco se si intende un miglioramento in termini di RO o RN e che rapporto c'è fra il conto economico e l'esigenza E.12</p>
<p>Risposta 14</p>	<p>Per dimostrare il rispetto del requisito di cui al punto 2 paragrafo 9 del bando in oggetto è sufficiente redigere il conto economico di cui all'Allegato 2 – Sezioni A4 e C2 e dimostrare il miglioramento del reddito operativo</p>

<p>Quesito 15</p>	<p>Par. 14 Documentazione da allegare alla domanda di sostegno. L'integrazione della domanda di sostegno entro 30 giorni dalla comunicazione di ricevibilità è effettuata in assenza di richiesta istruttoria?</p>
<p>Risposta 15</p>	<p>Sì, deve essere inviata entro 30 giorni successivi alla comunicazione di ricevibilità e potenziale finanziabilità, a pena di inammissibilità parziale o totale della domanda di sostegno. La documentazione integrata deve essere presentata tramite accesso al front end unico della Regione Umbria al link https://serviziinrete.regione.umbria.it o tramite invio con PEC all'indirizzo direzionearicoltura.regione@postacert.umbria.it</p>

<p>Quesito 16</p>	<p>Si conferma che la domanda risulta ricevibile solo tramite la sola presentazione della domanda dematerializzata?</p>
<p>Risposta 16</p>	<p>R: Sì. Costituiscono condizioni di irricevibilità della domanda: - il mancato rispetto dei termini di scadenza per la presentazione delle domande; - la mancata compilazione e rilascio della domanda firmata nel portale SIAN attraverso OTP.</p>

<p>Quesito 17</p>	<p>Par. 8 Cumulabilità Qual è l'intensità massima di aiuto concedibile, ai sensi del Reg 2115/2021? Servirà per le verifiche di possibilità di cumulo per l'impresa</p>
<p>Risposta 17</p>	<p>Si veda la risposta al quesito n. 1</p>



Cofinanziato
dall'Unione europea



Regione Umbria



COMPLEMENTO DI
SVILUPPO RURALE
PER L'UMBRIA
2023 | 2027

<p>Quesito 18</p>	<p>Paragrafo 10 – Paragrafo 10.3 Congruità della spesa È richiesto un chiarimento dell'ultimo comma del paragrafo 10.3 "Congruità della spesa", circa il dettaglio di numero/prezzo unitario ecc. da far riportare in fattura ai fini della domanda di pagamento?</p>
<p>Risposta 18</p>	<p>Dato che i costi standard non entrano nel dettaglio delle singole voci, ma stabiliscono una voce di spesa "a corpo" e considerando che il MASAF non ha ancora emanato delle linee guida relative alle metodologie di controllo da parte delle autorità competenti nel caso di ricorso a costi standard, il bando in oggetto prevede la presentazione di computi consuntivi e fatture anche nel caso di utilizzo di costi standard.</p>

<p>Quesito 19</p>	<p>PAR. 9 - REQUISITI DI AMMISSIBILITA' DEL PROGETTO Comma 5 - Valutazione della sostenibilità economica del piano</p> <p>Si vuole rappresentare il caso di una nuova attività fuori suolo (idroponica). L'investimento riguarda la realizzazione di nuove strutture e adeguamento di quelle esistenti oltre che all'acquisto di beni fissi per destinazione che sono necessarie all'avvio dell'attività che avverrà ovviamente alla conclusione del Piano e quindi alla presentazione della domanda di saldo. L'attività prevista (idroponica) non è classificata all'interno dei dati RICA-CREA della Regione Umbria. Si chiede in che modo, in tale situazione, si può calcolare la dimensione economica aziendale (DEA) per verificare la sostenibilità economica del piano. Cordiali saluti</p>
<p>Risposta 19</p>	<p>Analogamente a quanto disposto da altre regioni, i valori delle Produzioni Standard di "Ortaggi freschi in coltura idroponica" e di "Fiori e piante ornamentali in coltura idroponica" sono assimilati a quelli delle relative colture praticate in serra</p>

<p>Quesito 20</p>	<p>Par. 10, paragrafo 10.2 Spese ammissibili Nell'ambito degli interventi ammissibili di cui all'Par. 10.2 sono ammissibili gli investimenti quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - recinzioni per pascoli; - recinzioni per la protezione delle coltivazioni arboree dai danni derivanti dagli animali selvatici. <p>Non vengono citate le recinzioni (miglioramento fondiario) a protezione di allevamenti Suini e Bovini che i beneficiari vorrebbero impiantare come nuove attività. L'ammissibilità di queste recinzioni comporterebbe l'elevazione dello standard qualitativo dei prodotti e il miglioramento del benessere degli animali.</p> <p>Si chiede inoltre se la recinzione elettrificata da installare obbligatoriamente come 2^ barriera protettiva (internamente a 1 mt dalla recinzione classica con pali castagno) nell'allevamento suino allo stato brado, sia considerata intervento ammissibile. Le ASL prescrivono questo tipo di recinzione elettrificata per una maggiore prevenzione in bio sicurezza contro la PSA.</p>
-------------------	--



Cofinanziato
dall'Unione europea



Regione Umbria



COMPLEMENTO DI
SVILUPPO RURALE
PER L'UMBRIA
2023 | 2027

	Le capannine prefabbricate per scrofe e per suini allo stato brado e attrezzature ed impianti per l'abbeveraggio sono spese ammissibili?
Risposta 20	<p>Sono investimenti ammissibili ai sensi dell'articolo 10, par. 10.2 i seguenti investimenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. recinzioni ex novo per pascoli e recinzioni ex novo per la protezione di allevamenti stabulati 2. capannine per scrofe e suini allo stato brado e attrezzature e impianti per l'abbeveraggio 3. recinzioni elettrificate o seconda recinzione che si rendono necessarie per garantire adeguati livelli di biosicurezza dell'allevamento. <p>SI SPECIFICA CHE, QUALORA GLI INTERVENTI DI CUI AL PUNTO 3. FOSSERO OBBLIGATORI PER LEGGE, TALI INTERVENTI SONO AMMISSIBILI SOLO AI SENSI DELLA LETTERA "I)" DEL BANDO IN OGGETTO:</p> <p><i>"I): Investimenti riferiti ad adeguamento a norme obbligatorie. Qualora il diritto dell'Unione comporti l'imposizione di nuovi requisiti agli agricoltori, può essere concesso un sostegno agli investimenti per soddisfare tali requisiti per un massimo di 12 mesi dalla data in cui diventano obbligatori per l'azienda".</i></p>
Quesito 21	<p>PAR. 9 REQUISITI DI AMMISSIBILITA' DEL PROGETTO - par. 6 Requisito di autoapprovvigionamento in unità foraggiere</p> <p>Si chiede un chiarimento sulla potenzialità produttiva di U.F. dei terreni a fascicolo , in particolare se ai fini della determinazione delle unità foraggiere potenzialmente producibili, queste devono essere calcolate puntualmente dalle colture presenti a fascicolo dell'anno antecedente alla presentazione della domanda o se il calcolo delle UF potenzialmente producibili va effettuato teoricamente attribuendo alla SAU seminabile le U.F. appropriate alla categoria di bestiame allevato senza tenere conto del piano colturale presente nel fascicolo aziendale.</p>
Risposta 21	<p>Il calcolo delle UF potenzialmente producibili va effettuato attribuendo alla SAU seminabile le U.F. appropriate alla categoria di bestiame allevato senza tenere conto del piano colturale presente nel fascicolo aziendale. Infatti si parla di UF potenzialmente producibili.</p>
Quesito 22	<p>Par. 10, paragrafo 10.4 Spese non ammissibili.</p> <p>Ho il caso di un cliente che ha un magazzino agricolo adiacente ad un fabbricato agrituristico (<u>con una parete in comune con l'edificio adibito ad agriturismo</u>) sul quale vorrebbe intervenire con il presente bando. Il fabbricato ad uso agricolo su cui si vorrebbe effettuare l'investimento, non ha nessuna delle caratteristiche elencate al paragrafo 10.4, terzo pallino dell'elenco, che renderebbero l'investimento non ammissibile: non condivide fondazioni, solai, coperture, impianti, ingressi con il fabbricato agrituristico.</p> <p>Il fatto che però sia adiacente al fabbricato agrituristico quindi non dovrebbe costituire un elemento ostativo alla presentazione della domanda di sostegno. È corretta questa interpretazione?</p>
Risposta 22	<p>L'interpretazione non è corretta.</p>



Cofinanziato dall'Unione europea



Regione Umbria



COMPLEMENTO DI SVILUPPO RURALE PER L'UMBRIA 2023 | 2027

	<p>Il paragrafo 10.4, terzo pallino dell'elenco stabilisce quanto di seguito riportato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>"...omissis... Sono considerati come unico fabbricato, e non sono quindi finanziabili, interventi su immobili o porzioni di immobile che condividano fondazioni, solai, coperture, impianti, ingressi con fabbricati o porzioni utilizzati per attività non agricole e/o connesse".</i> <p>Il termine "porzioni" comprende anche il caso di pareti (porzione) in comune o adiacenti, come nel caso esposto nel quesito.</p> <p>L'investimento descritto nel quesito, quindi, ai sensi del paragrafo 10.4 del bando in oggetto non è ammissibile.</p>
--	---

Quesito 23	<p>Par. 10.3 – Congruità della spesa e Allegato 7, lettera C)</p> <p>a) Un'azienda intende ristrutturare un capannone a uso rimessa attrezzi/locale di stoccaggio olive e olio imbottigliato (suddiviso indicativamente al 50% tra le due tipologie d'uso. Per quanto riguarda i costi standard, trattandosi di lavori che non interessano interventi strutturali potranno essere utilizzati i valori del punto C) imputando per quota parte il costo a mq della rimessa (187,50€/mq) e quello per locali di conservazione dei prodotti (375 €/mq)?</p> <p>b) Probabilmente dovranno essere fatti lavori sul tetto, quindi in questo caso, dovrò prendere in considerazione il punto B) per opere strutturali, sempre imputando per quota parte la superficie del tetto che ricopre la rimessa (375 €/mq) e il locale di conservazione dei prodotti (750 €/mq)?</p>
Risposta 23	<p>a) Sì</p> <p>b) Sì</p>

Quesito 24	<p>Par. 12 -Criterio 4.1 "Soggetto richiedente" (IAP o coltivatore diretto e Giovani agricoltori)</p> <p>L'azienda in questione è una società composta al 90% da giovani (insediate da meno di 5 anni) e al 10% dal nonno. Una delle due giovani sta richiedendo la qualifica di IAP. Al momento della presentazione della domanda, quindi, sarà iscritta come IAP provvisorio.</p> <p>Potrà, in questo caso, attribuire il punteggio di cui al criterio 4.1? La dimostrazione della capacità professionale quando dovrà essere presentata? Specifico che nessuna delle due giovani ha richiesto o intende richiedere il premio di primo insediamento.</p>
Risposta 24	<p>Nel caso specifico la società potrà attribuirsi il seguente punteggio associato al criterio 4.1:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Punteggio per giovani agricoltori (5 punti), solo se <u>entrambi i due giovani</u> hanno i requisiti richiesti (meno di 41 anni, entrambi capo azienda, entrambi con capacità professionale da acquisire al più tardi



Cofinanziato
dall'Unione europea



Regione Umbria



COMPLEMENTO DI
SVILUPPO RURALE
PER L'UMBRIA
2023 | 2027

	<p>entro la conclusione del piano, possesso di almeno il 25% di quote ciascuno)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Punteggio per Iap (10 punti): solo <u>se almeno uno dei soci ha la qualifica di IAP anche provvisorio. Entro la conclusione del piano dovrà dimostrare di essere in possesso della qualifica di IAP definitiva.</u> <p>I due punteggi si possono cumulare = 5 +10</p>
--	---

Quesito 25	<p>Par. 12 -Criterio 9.1. Azienda Biologica /SQNPI-ACA</p> <p>Al criterio 9.1, sia per agricoltura biologica, quanto per agricoltura integrata, come calcolo la PST qualora l'azienda adotti parzialmente uno dei due metodi? I valori di PST da considerare sono quelli delle tabelle allegati ai bandi precedenti?</p>
Risposta 25	<p>Per il bando in oggetto, i valori di PST vengono desunti dal fascicolo SIAN ultimo validato</p>

Quesito 26	<p>Par. 12 -Criterio 8.1 Tipologia di investimento</p> <p>Investimenti immobiliari che non determinano nuova occupazione di suolo per almeno il 50% della spesa ammissibile. Cosa dimostra questo tipo di punteggio?</p>
Risposta 26	<p>È possibile attribuire questo punteggio a qualunque intervento immobiliare edilizio con titoli abilitativi, che non occuperà nuovo suolo agricolo. Si vuole dare la precedenza a interventi di ristrutturazione su edifici già presenti, rispetto alle nuove costruzioni di capannoni o altra tipologia di edifici. Il 50% della spesa va calcolato sull'intero programma di investimenti e non solo sull'importo di spesa destinato a investimenti immobiliari.</p> <p>Esempio 1.: Totale spesa programma di investimento al netto delle spese tecniche: 100.000,00 euro Ristrutturazione edificio già presente: 60.000,00 euro Inv mobiliari: 40.000,00 euro</p> <p>A questo programma di investimenti si possono attribuire gli 8 punti previsti, perché almeno il 50% della spesa dell'intero programma di investimenti è rappresentato da investimenti immobiliari che non determinano nuova occupazione di suolo (60.000,00 euro per ristrutturazione edificio già presente)</p> <p>Esempio 2: Totale spesa programma di investimento: 100.000,00 euro Ristrutturazione edificio già presente: 50.000,00 euro Inv immobiliare nuova costruzione, con nuova occupazione di suolo agricolo: 35.000,00 euro Inv mobiliari: 15.000,00 euro</p>



Cofinanziato dall'Unione europea



Regione Umbria



COMPLEMENTO DI SVILUPPO RURALE PER L'UMBRIA 2023 | 2027

	<p>A questo programma di investimenti si possono attribuire gli 8 punti previsti, perché almeno il 50% della spesa dell'intero programma di investimenti è rappresentato da investimenti immobiliari che non determinano nuova occupazione di suolo</p> <p><u>Esempio 3:</u></p> <p>Totale spesa programma di investimento: 100.000,00 euro Investimento immobiliare – costruzione ex novo EDIFICIO per rimessa (o altro): 60.000,00 Ristrutturazione di un edificio già presente: 40.000,00 euro</p> <p>A questo programma di investimenti non si possono attribuire gli 8 punti previsti, perché almeno il 50% della spesa dell'intero programma di investimenti NON è rappresentato da investimenti immobiliari che non determinano nuova occupazione di suolo (40.000,00 euro per ristrutturazione edificio già presente)</p>
--	---

Quesito 27	<p>Par. 10.2 Spese ammissibili</p> <ol style="list-style-type: none"> Un'azienda vivaistica necessita di acquistare delle seminiere. La durata di queste seminiere, da attestazione della ditta, è maggiore di 5 anni. In passato l'azienda ha già acquistato seminiere di questa tipologia con il contributo PSR al 40% previa richiesta e autorizzazione da parte della Regione Umbria. L'azienda si è dotata di una lava-seminiere che consente l'utilizzo ripetuto delle seminiere stesse. Posso considerare anche nel caso del bando SRD01 le seminiere come bene fisso per destinazione e quindi con contributo al 40%? Allego dichiarazione della ditta attestante la possibilità di riutilizzo delle seminiere e la loro durata di molto superiore ai 5 anni. Nel caso di un'azienda orto florovivaistica che deve realizzare una nuova serra, posso inserire l'impianto di irrigazione della serra stessa a contributo, in considerazione del fatto che il beneficiario utilizzerà per la sua alimentazione un serbatoio di stoccaggio di sola acqua piovana? Si specifica che lo stato dei corpi idrici su cui insistono gli investimenti è stato ritenuto buono nei piani di gestione dei bacini idrografici per motivi inerenti alla quantità d'acqua (CR16). Se sì, quali sono i documenti da produrre?
Risposta 27	<ol style="list-style-type: none"> Sì, purché vengano rispettati i tempi previsti per il rispetto degli impegni durante il periodo vincolativo (paragrafo 23 del bando) Sì, andrà compilato l'allegato A6 per le sezioni pertinenti. Sarà cura dell'istruttore verificare la classificazione del corpo idrico da un punto di vista quantitativo.

Quesito 28	<p>Par. 10.2 Spese ammissibili</p> <p>Si chiede se un intervento di potatura straordinaria su oliveto rientra tra gli investimenti che riguardano i miglioramenti fondiari.</p>
Risposta 28	<p>Sì.</p>



Cofinanziato dall'Unione europea



Regione Umbria



COMPLEMENTO DI SVILUPPO RURALE PER L'UMBRIA 2023 | 2027

<p>Quesito 29</p>	<p>Par.10.2 Spese ammissibili</p> <p>Si vorrebbe chiedere a finanziamento la realizzazione di un frantoio oleario (solo opere edili perché dell'impianto di molitura sono già muniti) dove trasferire tutta la linea di trasformazione in quanto il locale che attualmente utilizzano è troppo piccolo. Il dubbio che mi è sorto riguarda questo passaggio del bando: <i>"Per le operazioni di lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli aziendali, di cui alla lettera e) del precedente paragrafo 9, una quota superiore al 50% (in termini di quantità) dei prodotti da trasformare deve essere di provenienza aziendale. Inoltre, la produzione trasformata e commercializzata deve comunque essere un prodotto agricolo ai sensi dell'allegato I al TFUE"</i>.</p> <p>L'azienda in questione molisce il 100% della propria oliva e l'olio che ne deriva viene poi venduto con il logo aziendale. Unitamente a questo, il frantoio realizza il servizio di molitura per terzi: l'olio che ne deriva viene riconsegnato ai privati che pagano il servizio di molitura. Quell'olio non viene venduto dall'azienda. Quindi di fatto soddisfano quanto richiesto da bando in termini di lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli aziendali perché il 100% dell'olio che ottengono da destinare alla vendita è prodotto con le olive proprie. La capacità produttiva dell'impianto è commisurata ai limiti imposti dall'Allegato 5 del Bando. È un problema il fatto di realizzare il servizio di molitura per terzi?</p>
<p>Risposta 29</p>	<p>L'azienda in questione non soddisfa quanto richiesto dal bando (vedi parte in corsivo nella domanda), a meno che la parte molita per terzi non sia inferiore al 50 % di tutta la quantità di olive molite. Infatti il paragrafo 10.2 del bando dispone che <u>una quota superiore al 50 % in termini di quantità dei prodotti da trasformare deve essere di provenienza aziendale</u>, indipendentemente dalle quantità di olio vendute.</p>

<p>Quesito 30</p>	<p>Par. 12 Criteri di selezione</p> <p>1. Criterio di punteggio 2.1 Targeting settoriale: nel campo NOTE è indicato: "In tutti gli altri casi (OTE di aziende agricole non specializzate, OTE di aziende specializzate in settori non riportati in tabella) non è attribuibile alcun punteggio". Questo inciso vale per tutte le casistiche indistintamente o solo per gli investimenti generici che non possono essere ricondotti ad un OTE specializzato? Ho il caso di un'azienda con codice OTE AZIENDE CON SEMINATIVI E COLTURE PERMANENTI COMBINATI. L'azienda in questione realizza investimenti sul comparto Olivicoltura (estensione dell'oliveto esistente). Posso associare gli investimenti alla filiera Olivicoltura o il codice OTE non specializzato indicato nel fascicolo non mi dà diritto ad alcuna associazione?</p> <p>2. Criterio di punteggio 2.1 Targeting settoriale: non vale più l'incidenza % degli investimenti sul totale da calcolare con file Excel? Se ho capito bene ogni investimento</p>
<p>Risposta 30</p>	<p>1. L'inciso citato vale per gli interventi cosiddetti "generici", cioè che non possono essere ricondotti ad un settore produttivo specifico. Riportiamo di seguito un esempio: trattrice – intervento generico fatto da un'azienda con OTE specializzato 151 (151. Aziende specializzate nei cereali (escluso il riso) e in piante oleaginose e proteaginose). In questo caso posso attribuire all'intervento un punteggio pari a 5 pt. Se l'azienda che acquista la trattrice (generica) avesse da fascicolo un OTE generica</p>



Cofinanziato dall'Unione europea



Regione Umbria



COMPLEMENTO DI SVILUPPO RURALE PER L'UMBRIA 2023 | 2027

come, per esempio, 611. "Aziende con ortofloricoltura e colture permanenti combinate", non verrebbe attribuito alcun punteggio per il target settoriale. Nel caso specifico se gli interventi sono relativi a attrezzature o macchine specifiche per il settore olivicoltura, siamo di fronte a interventi specifici e non generici ai quali possono essere attribuiti i punti del target settoriale, indipendentemente dall'OTE aziendale (specializzato o misto)

3. No, l'incidenza percentuale degli investimenti sul programma globale non viene presa in considerazione

Quesito 31

Par. 10 Spese ammissibili e non ammissibili – Interventi irrigui

L'azienda ha bisogno di realizzare una vasca di raccolta/stoccaggio delle acque provenienti sia da acque piovane che da immagazzinamento mediante prelievo da corso d'acqua durante il periodo invernale tramite attingimento con Licenza annuale per destinare ad irrigazione di terreni nella sua azienda agricola.

La tipologia dell'opera non sarà uno sbarramento di un corso d'acqua ma la realizzazione di una vasca di raccolta così come indicato nella Deliberazione della Giunta Regionale 20 dicembre 2023 n.1373 "Atto di indirizzo ai sensi dell'art. 248, comma 1 lett. f) della L.R. n. 21 gennaio 2015 N. 1 per la disciplina delle modalità relative ai movimenti di terreno" al punto A.10 dove si parla di *realizzazione di invasi per accumuli idrici da parte delle imprese agricole da realizzare completamente in scavo, non soggetti alle disposizioni di cui al DPR 1363/1959 e s.m.i.*

Risposta 31

Il bando dispone che gli unici interventi possibili alla data di oggi, sono quelli riportati di seguito:

Tipologia di intervento	descrizione	Requisiti richiesti per ammissibilità	Documentazione richiesta
b)	Miglioramento impianti esistenti senza aumento di superficie irrigua (verifica da fascicolo SIAN)	<p>Prelievo da corpi idrici corpi sotterranei = o > a buono (stato quantitativo) e < a buono</p> <p>Presenza di contatori ex ante e ex post</p>	<p>Relazione "Interventi irrigui" di cui all'allegato A 6, con indicazione del risparmio potenziale minimo (per corpi > buono) e risparmio effettivo minimo (per corpi < buono)</p>
c)	Ristrutturazione, miglioramento, manutenzione straordinaria di Bacini senza aumento di superficie irrigua , diversi da quelli alimentati esclusivamente da acque piovane	<p>Prelievo da corpi idrici corpi sotterranei = o > a buono (stato quantitativo) e < a buono</p> <p>Presenza di contatori ex ante e ex post</p>	<p>Autorizzazioni, qualora previste dalla normativa</p> <p>Relazione "Interventi irrigui" di cui all'allegato A 6, con indicazione del risparmio potenziale minimo (per corpi > buono) e risparmio effettivo</p>



			minimo (per corpi < buono
	<p>Nel caso specifico, è ammessa solo la <u>ristrutturazione, etc.</u> di un bacino alimentato non esclusivamente da acque meteoriche, a condizione che l'acqua prelevata per alimentare il bacino provenga da corpi idrici profondi in stato buono o < a buono. <u>Alla data di oggi il bando non ammette la realizzazione ex novo di bacini, indipendentemente dalla fonte di alimentazione.</u></p>		

SECONDO BLOCCO DI FAQ AGGIORNATE AL 20 GENNAIO 2025

Quesito 32	<p>Par. 4. Requisiti di ammissibilità dei beneficiari</p> <ol style="list-style-type: none">1. In merito al Punto 4 Requisiti di ammissibilità che recita: " sono beneficiari del sostegno del presente gli imprenditori agricoli, singoli o associati, incluse le reti di impresa dotate di personalità giuridica etc.." è stata sottolineata l'esclusione della ATI, quindi le altre forme, come ATS ad esempio, sono incluse?2. Nel caso di imprese associate (ATS), LIMITAZIONI PREVISTE PER L'AMMISSIBILITÀ DELLA SPESA PER L'ACQUISTO DI FRANTOIO (Allegato A5) il bando recita "È ammessa la realizzazione/ristrutturazione di frantoi se l'azienda possiede almeno 2700 piante di olivo risultanti da fascicolo SIAN. Ai fini della capacità produttiva del frantoio, espressa come quantità nominale di quintali di olive lavorate dal decanter, per ogni quintale sono necessarie 540 piante di olivo. Il corretto dimensionamento va verificato anche in caso di adeguamento di frantoi già esistenti (ad es.: acquisto della sola gramolatrice)". I suddetti limiti imposti dal bando, in caso di associazioni, valgono per singola azienda o vanno considerate come unica azienda?3. - LIMITAZIONI PREVISTE PER L'AMMISSIBILITÀ DELLA SPESA PER L'ACQUISTO DI FRANTOIO (Allegato A5). Nel caso di azienda singola, se acquisto un frantoio con decanter di 10 q/ora devo avere almeno 5400 piante; Il numero di piante, devono essere presenti già nella domanda di sostegno o posso raggiungere il suddetto numero inserendo in domanda di sostegno un impianto di oliveto che, a piano ultimato, soddisfi il requisito?4. - LIMITAZIONI PREVISTE PER L'AMMISSIBILITÀ DELLA SPESA PER L'ACQUISTO DI FRANTOIO (Allegato A5). In caso di nuovo impianto frantoio il limite massimo di spesa vale anche per gli elementi di finitura dell'impianto come ad esempio defogliatore / deramificatore o altro?
Risposta 32	<ol style="list-style-type: none">1. Sono escluse tutte le associazioni temporanee2. Vedi risposta n. 13. LIMITAZIONI PREVISTE PER L'AMMISSIBILITÀ DELLA SPESA PER L'ACQUISTO DI FRANTOIO (Allegato A5). Il numero di piante può essere raggiunto anche inserendo in domanda di sostegno un impianto di oliveto che, a piano ultimato, soddisfi il requisito. L'impianto di oliveto utilizzato per raggiungere le 5400 piante DEVE essere in piena produzione entro la conclusione del piano di investimenti.4. LIMITAZIONI PREVISTE PER L'AMMISSIBILITÀ DELLA SPESA PER L'ACQUISTO DI FRANTOIO (Allegato A5). Se il riferimento è al limite massimo di spesa di cui all'allegato A7, il limite è riferito a un impianto definito "impianto tipo", che risulta composto dalle sezioni di seguito riportate (fonte: pubblicazione della Rete Rurale Nazionale del 2020, consultabile al seguente link https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/24379): "In particolare, un impianto tipo in tal senso è composto da:



Cofinanziato dall'Unione europea



Regione Umbria



COMPLEMENTO DI SVILUPPO RURALE PER L'UMBRIA 2023 | 2027

- Una sezione di ricezione delle olive dotata di tramoggia e sollevatore;
- Una sezione di defogliazione e lavaggio delle olive in ingresso;
- Una sezione di frangitura in continuo dotata di frangitore a martelli o a dischi;
- Una sezione di gramolatura dotata di due o più gramole chiuse o di sistemi innovativi di gramolazione. in grado di preservare o migliorare la qualità dell'olio tramite la riduzione significativa dei tempi di processo;
- Una sezione di estrazione di tipo centrifugo dotata di un decanter a due fasi o di un decanter innovativo in grado di valorizzare i sottoprodotti della fase di estrazione;
- Una sezione di separazione di tipo centrifugo del mosto oleoso proveniente dal decanter in olio d'oliva e residui di acqua e solidi.

Altre apparecchiature come ad esempio i denocciolatori, i separatori del nocciolino dalla sansa, non sono ritenuti essenziali in una configurazione tipo o ordinaria e pertanto il loro costo esula dal risultato finale del presente lavoro di ricerca di un costo standard dell'impianto. Ovviamente, tali elementi potranno essere finanziati a parte, utilizzando per l'individuazione della spesa ammissibile la metodica dei costi reali (PREVENTIVI)".

Par. 10 Spese ammissibili.

Quesito 33

1. Sono ammesse a finanziamento l'acquisto di botti per la produzione di aceto di vino? Ho il caso di un'azienda che ha superficie vitata a fascicolo aziendale e vorrebbe produrre aceto. Ricordo che la produzione di aceto di vino non è finanziabile ai sensi dell'OCM Vino, Misura Investimenti;
2. Sono finanziabili cisterne per il recupero dell'acqua piovana da utilizzare nel ciclo produttivo aziendale (nel caso di specie lavaggio di vegetali di produzione aziendale) e quindi non asservite all'irrigazione?

Risposta 33

1. sono ammesse le botti per la produzione di aceto di vino, purché si tratti di beni durevoli (devono essere presenti fino al completamento del periodo vincolativo - Par. 23 del bando) e purché l'aceto di vino sia compreso nei prodotti agricoli allegato I al trattato
2. ai sensi del paragrafo 10.4, primo punto dell'elenco, le cisterne per il recupero di acqua piovana, anche non asservite all'irrigazione, non sono ammesse.

Quesito 34

Par. 12 criterio 8.1 Investimenti immobiliari che non determinano nuova occupazione di suolo per almeno il 50% della spesa ammissibile.

Cosa dimostra questo tipo di punteggio?
Ci sono alcuni esempi?

Risposta 34

Si può attribuire questo punteggio a qualunque intervento immobiliare edilizio, per il quale non si prevede l'occupazione di ulteriore suolo agricolo. Si vuole dare la precedenza a interventi di ristrutturazione su edifici già presenti, rispetto alle nuove costruzioni di capannoni o altro. Il 50% della spesa va calcolato sull'intero programma di investimenti e non solo sull'importo di spesa destinato a investimenti immobiliari. Potresti attribuire questo punteggio anche a un programma di investimenti che prevede nuove costruzioni, ma che prevede anche per almeno il 50% della spesa totale del programma di investimenti un investimento immobiliare da ristrutturare. Per esempio:



Cofinanziato dall'Unione europea



Regione Umbria



COMPLEMENTO DI SVILUPPO RURALE PER L'UMBRIA 2023 | 2027

	<p>totale di 100.000,00 euro: Inv immobiliare nuova costruzione, con nuova occupazione di suolo agricolo : 35000 euro Inv immobiliare ristrutturazione: 50.000 euro Inv mobiliari: 15.000,00 euro</p> <p>Anche in questo caso ti verrà comunque attribuito il punteggio del criterio 8.1, perché la spesa per ristrutturazione è superiore al 50% della spesa prevista per interventi immobiliari edilizi</p>
--	--

Quesito 35	<p>Paragrafo 9, punto 5 e allegato "Limiti" (frantoi)</p> <p>1. Un'azienda che al momento di presentazione della domanda di sostegno non riesce a rispettare la condizione per cui la quota di ammortamento annuale sia inferiore al 20% della PST, può chiedere di prendere come buona la nuova PST al momento di presentazione della domanda di saldo che sarà sicuramente superiore grazie a degli investimenti correlati con quelli inseriti in domanda?</p> <p>2. Lo stesso ragionamento, con l'inserimento in domanda di investimenti legati alla realizzazione di un frantoio, può essere fatto con il numero di piante di olivo che al momento della domanda di sostegno sono inferiori al numero richiesto da bando di 2700, ma che saranno presenti nel momento di presentazione della domanda di saldo?</p>
Risposta 35	<p>1. Sì, il beneficiario può chiedere che venga preso in considerazione il piano colturale valido alla presentazione della domanda di saldo <u>dichiarando, sotto la propria responsabilità - DSAN (DPR 445/2000 e s. m. e i. -</u> da allegare alla documentazione presentata con la domanda di sostegno) che gli investimenti sono direttamente connessi all'introduzione di processi tali da giustificare un incremento della PST.</p> <p>2. lo stesso vale per il possesso di almeno 2700 piante, purché tali piante siano in <u>piena produzione entro la conclusione del piano.</u></p>

Quesito 36	<p>Par. 4 Requisiti dei beneficiari</p> <p>In merito al Punto 4 Requisiti di ammissibilità che recita: " sono beneficiari del sostegno del presente gli imprenditori agricoli, singoli o associati, incluse le reti di impresa dotate di personalità giuridica etc.." è QUINDI AMMISSIBILE LA RETE DI IMPRESA. Se si partecipa come Rete di Impresa, il Beneficiario che presenta la domanda di sostegno sarà il capofila?</p>
Risposta 36	<p>Sono ammesse le reti di impresa dotate di soggettività giuridica ("Rete di impresa soggetto"), in possesso di tutti i requisiti di cui all'Par. 4 del Bando SRD01 e quindi riconducibili al soggetto "impresa agricola". Nel caso specifico di reti di impresa soggetto, unitamente alla domanda, andrà presentato anche il contratto di rete che dovrà coprire tutto il periodo vincolativo previsto dal paragrafo 23 del bando in oggetto.</p>



Cofinanziato dall'Unione europea



Regione Umbria



COMPLEMENTO DI SVILUPPO RURALE PER L'UMBRIA 2023 | 2027

<p>Quesito 37</p>	<p>Par 12 Criterio 2.1 Targeting settoriale</p> <p>Con la presente si richiede un chiarimento in merito alla nota n.16 del paragrafo 12 del Bando.</p> <p>Nel caso di interventi su più settori produttivi si attribuisce il punteggio fino ad un massimo di 12 (come scritto in nota) oppure fino ad un massimo di 15 (come indicato al punto 2 del paragrafo 12)?</p>
<p>Risposta 37</p>	<p>Nel caso di interventi su più settori produttivi <u>si attribuisce il punteggio fino ad un massimo di 15</u>. La nota 16 citata contiene un refuso: per errore è stato indicato il punteggio massimo di 12 anziché di 15</p>

<p>Quesito 38</p>	<p>Allegato A 5 - - Limitazioni previste per l'ammissibilità della spesa per l'acquisto di frantoio.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il bando recita "<i>È ammessa la realizzazione/ristrutturazione di frantoi se l'azienda possiede almeno 2700 piante di olivo risultanti da fascicolo SIAN. Ai fini della capacità produttiva del frantoio, espressa come quantità nominale di quintali di olive lavorate dal decanter, per ogni quintale sono necessarie 540 piante di olivo.</i>" Se si partecipa come rete di impresa, i suddetti limiti imposti dal bando, devono essere soddisfatti per singola azienda o si sommano come unica azienda? 2. Il bando recita "<i>È ammessa la realizzazione/ristrutturazione di frantoi se l'azienda possiede almeno 2700 piante di olivo risultanti da fascicolo SIAN. Ai fini della capacità produttiva del frantoio, espressa come quantità nominale di quintali di olive lavorate dal decanter, per ogni quintale sono necessarie 540 piante di olivo.</i>" Per quest'ultima limitazione, il numero di piante di olivo deve essere sempre desunto da SIAN o deve essere esplicitato nel piano aziendale?
<p>Risposta 38</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. I limiti riportati nel punto 1. del quesito 38 devono essere soddisfatti da ogni singola impresa che ha un contratto con la rete di impresa soggetto, al fine di non creare condizioni più vantaggiose rispetto alle domande presentate da ditte individuali. 2. Il numero di piante di olivo verrà verificato nei fascicoli SIAN delle imprese che partecipano alla rete di impresa soggetto. Tutti i limiti riportati nel punto 2 del quesito n. 38 devono esser soddisfatti, al più tardi, entro la conclusione del piano di investimenti.

<p>Quesito 39</p>	<p>Paragrafo 8: "Cumulabilità degli aiuti e divieto di doppio finanziamento"</p> <p>Il paragrafo 8 al punto 2. Recita: "<i>Un'operazione cofinanziata dal FEASR può ricevere un sostegno attraverso regimi di aiuto nazionali (statali o regionali) solo se l'importo totale cumulato, concesso con le diverse forme di sostegno, non supera l'intensità massima di aiuto o l'importo dell'aiuto applicabile al tipo d'intervento in questione</i>".</p>
-------------------	--



Cofinanziato
dall'Unione europea



Regione Umbria



COMPLEMENTO DI
SVILUPPO RURALE
PER L'UMBRIA
2023 | 2027

	Se l'azienda partecipa a SRD 01 con investimento di acquisto di una Trattoria agricola (spesa: 100.000 €) con contributo al 20%, può cumulare il contributo con bandi a contributo nazionale (come ad esempio il bando ISMEA). Si richiede di specificare, quale è l'aliquota massima di aiuto o l'importo dell'aiuto applicabile al tipo d'intervento in questione e quale è il regolamento di riferimento per capire l'aliquota massima.
Risposta 39	L'aliquota massima di aiuto per beni mobili e immobili (beni materiali) è quella prevista dal Reg. (UE) n. 2115/2023, paragrafo 73, ed è pari al 65%, aumentabile all'80% nel caso il beneficiario sia in possesso dei requisiti di giovane agricoltore. Nel caso specifico, la differenza tra il 20% stabilito dal bando regionale e il 65% previsto dal regolamento sopra citato, può essere coperto da altri regimi di aiuto nazionali e/o regionali

	Par. 9. Requisiti di ammissibilità del progetto
Quesito 40	In relazione al punto 6. Requisito di autoapprovvigionamento in unità foraggere sono a chiedere se ai fini della determinazione delle Unità Foraggere potenzialmente producibili si possono considerare come utili: - le superfici di terreno (SAU) di cui ai contratti agrari pluriennali stipulati dall'azienda richiedente il finanziamento con ditte terze per l'acquisto in piedi dei prodotti agricoli; - le superfici di terreno (SAU) di terzi con i quali l'azienda richiedente il finanziamento ha in essere ATI o reti di impresa agricola.
Risposta 40	Ai fini della determinazione delle Unità Foraggere potenzialmente producibili si possono considerare come utili: - le superfici di terreno (SAU) di cui ai contratti agrari pluriennali stipulati dall'azienda richiedente il finanziamento con ditte terze per l'acquisto in piedi dei prodotti agricoli

	Par. 12. Criteri di selezione
Quesito 41	<ol style="list-style-type: none"> In riferimento al criterio di selezione SRD01 9.1, si fa presente che per l'adesione al SQNPI la rete rurale nazionale non ha ancora aperto le domande di adesione per il 2025. In considerazione del fatto che il punteggio va dichiarato in domanda ed accertato in istruttoria ma al momento non è possibile fare l'adesione al sistema qualità SQNPI è corretto dichiarare il punteggio afferente in domanda SIAN che scade appunto il 29/01? Il medesimo chiarimento sarebbe utile anche per il possesso del certificato IAP- CD il cui punteggio è dichiarabile in domanda, essendo un criterio di selezione da mantenere nel periodo vincolativo, per questo chiedo se: <ul style="list-style-type: none"> per inserire il punteggio legato al titolo IAP può essere idonea in istruttoria la sola richiesta effettuata nel 2024 e riferita al 2023? Ovviamente si consegnerà in istruttoria il certificato se già rilasciato da AFOR
Risposta 41	



Cofinanziato dall'Unione europea



Regione Umbria



COMPLEMENTO DI SVILUPPO RURALE PER L'UMBRIA 2023 | 2027

1. Sì, si può attribuire il punteggio in domanda di sostegno. Il punteggio verrà verificato dall'istruttore appena la RRN aprirà l'adesione per il 2025 o, nel caso in cui si richiedessero tempi troppo lunghi rispetto alla data di presentazione della domanda, il controllo sarà differito alla fase di istruttoria della domanda di pagamento
2. Al momento della domanda di sostegno per l'attribuzione del punteggio IAP/CD è sufficiente aver presentato la richiesta all'AFOR. In questo caso, contestualmente alla presentazione della domanda di pagamento, andrà presentata anche la certificazione rilasciata dall'AFOR, pena la perdita del punteggio attribuito in domanda di sostegno. La qualifica di CD, equiparata per l'attribuzione del punteggio del criterio 4.1 a quella di IAP, è verificata in istruttoria tramite collegamento con la banca dati del SIAN

Par. 9. REQUISITI DI AMMISSIBILITA' DEL PROGETTO (Ulteriori disposizioni: punto 5)

Per il caso specifico di una serra attualmente non utilizzata ed in stato di abbandono e che sarà oggetto di ristrutturazione per avviare un'attività di coltivazione idroponica, si chiede quanto segue:

1. Ai fini della verifica della sostenibilità economica del piano il calcolo dell'importo delle quote di ammortamento annuali, che devono essere inferiori al 20% della PST aziendale, quest'ultima può riferirsi al piano colturale al termine dei lavori nel caso di ristrutturazione di una serra con introduzione di tecnologie di coltivazione idroponica di ortaggi e piante aromatiche affiancata da una coltivazione di funghi sotto copertura?

Par. 12. CRITERI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO

2. L'installazione di sensori e relativo software DSS utile al monitoraggio continuo dei parametri di funzionalità della serra relativi al controllo climatico (automazione delle aperture, climatizzazione, etc.) e nutrizionale (banco di fertirrigazione) rientra come investimento utile ad acquisire il punteggio riferito al criterio 1.1 "Digitalizzazione dei processi agricoli" di cui al Par. 12?

3. Nel caso specifico, coltivando nella serra sia orticole che piante aromatiche, distinguendo con un apposito layout planimetrico le aree di coltivazione, ai fini della determinazione del punteggio riferito al criterio 2.1 "Targeting settoriale" si possono sommare gli 8 punti relativi alla filiera Ortofrutta e tartuficoltura e i 3 punti relativi alla filiera Piante aromatiche e officinali?

4. La ristrutturazione della serra, al netto solo degli interventi previsti al punto 1.1, può rientrare per intero come investimento utile ad acquisire il punteggio riferito al criterio 7.1 "Investimenti connessi alle risorse naturali e al miglioramento delle performance ambientali dell'azienda" di cui al Par. 12, in quanto finalizzati alla tutela dell'ambiente e/o alla prevenzione dei danni al potenziale agricolo da calamità naturali? Infatti, Risparmio idrico e Riduzione dell'uso di pesticidi, sono i principali temi ambientali.

Quesito 42

Risposta 42



Cofinanziato
dall'Unione europea



Regione Umbria



COMPLEMENTO DI
SVILUPPO RURALE
PER L'UMBRIA
2023 | 2027

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sì 2. sì, purché non sia limitato a beni immateriali come il solo software 3. Trattandosi di un'unica serra, la filiera produttiva da scegliere, alla quale collegare il punteggio Targeting settoriale, va individuato in base alla ps colturale prevalente. Per ogni singolo investimento va scelto un solo settore produttivo. 4. no, perché le caratteristiche funzionali della serra dipendono dagli interventi sopra citati, installazione di sensori e relativo software DSS utile al monitoraggio continuo dei parametri di funzionalità della serra relativi al controllo climatico. La voce di spesa serra è unica e non può essere distinta in serra e sensori per il monitoraggio
--	---

Quesito 43	<p>Par. 10. SPESE AMMISSIBILI ET AL.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. È possibile inserire in domanda l'acquisto di macchinari per la lavorazione delle nocciole? Cercando nella TARIC ho verificato che le nocciole sgusciate, le nocciole tostate, la farina di nocciole, i miscugli di frutta secca contenenti nocciole, la pasta di nocciole sono tutti prodotti contenuti nell'Allegato 1 del Trattato (vedi allegato). Ritengo che anche la granella di nocciole rientri tra i prodotti contenuti nell'Allegato 1. 2. Relativamente agli impianti fotovoltaici, al punto a) del cap. 10.3 Congruità della spesa, viene specificato la necessità di preventivi per determinare la congruità della spesa. In realtà, nell'ultimo prezziario edile pubblicato dalla Regione Umbria, sono presenti voci che permettono di imputare il costo di un impianto fotovoltaico. È possibile utilizzare questa metodologia per determinare la congruità della spesa per un impianto fotovoltaico? 3. Sempre relativamente agli impianti fotovoltaici, al cap. 10.2 Spese ammissibili, viene specificato che il fabbisogno energetico viene determinato con la media dei consumi degli ultimi 3 anni. Se un'azienda è di recente costituzione e ha fatture di energia elettrica da meno di 3 anni, è possibile determinare il consumo energetico con le fatture che ha (almeno 1 anno di fatture)?
Risposta 43	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sì 2. Sì, è possibile utilizzare il prezziario Regione Umbria, ultima edizione 3. Sì

Quesito 44	<p>Par 10.3 Congruità della spesa</p> <p>Si segnala che la funzione "Gestione Preventivi" non è ancora stata attivata per le domande presentate ai sensi della nuova programmazione Intervento SRD01. Come procediamo per la richiesta dei preventivi?</p>
Risposta 44	

Ad oggi (16 gennaio 2025) non è stata ancora implementata la funzione Gestione preventivi per la programmazione 2023/2027.

Pertanto:

1. Le richieste dei preventivi ad almeno tre ditte devono avvenire tramite PEC (dell'impresa titolare della domanda o del tecnico delegato) da inoltrare separatamente a ciascuna delle tre ditte.
2. L'invio dei preventivi da parte delle ditte fornitrici/produttrici deve avvenire tramite PEC in risposta alla PEC di richiesta.
3. Copia delle PEC di richiesta dei preventivi e copia delle PEC con cui le ditte hanno inviato le offerte devono essere caricate tramite procedura informatica come documentazione da allegare alla domanda su SIAN .

Le modalità sinora descritte rimangono valide fintanto che non venga garantito il regolare funzionamento dell'applicativo nella piattaforma SIAN o nel caso di ulteriori eventuali malfunzionamenti della procedura su SIAN, da dimostrare tramite apertura di un ticket.



Cofinanziato
dall'Unione europea



Regione Umbria



COMPLEMENTO DI
SVILUPPO RURALE
PER L'UMBRIA
2023 | 2027

TERZO BLOCCO FAQ AGGIORNATE AL 5 MARZO 2025

<p>Quesito 45</p>	<p>Par 9 punto 5 – Sostenibilità del piano , par. 10.1, par. 12 DIMENSIONE ECONOMICA AZIENDALE</p> <p>Nel caso di allevamenti in soccida il fascicolo aziendale SIAN non considera nella PS totale gli allevamenti. Nel caso in cui, l'impresa avesse un contratto di soccida, come ci si regola per attribuire una corretta Dimensione economica aziendale, sia ai fini dell'attribuzione dei punteggi, che ai fini del rispetto del requisito di cui al punto 5 del par. 9?</p>
<p>Risposta 45</p>	<p>In presenza di contratto di soccida, la PST del soccidario è calcolata in proporzione alla quota di produzione spettante come prevista nel contratto. La PS delle singole categorie di animali può essere desunta dai dati RICA CREA consultabili al seguente link: https://rica.crea.gov.it/produzioni-standard-ps-210.php (riferimento Regione Umbria). Nel caso non fossero presenti le categorie di animali allevati in soccida, è possibile desumere il valore di PS dai listini della CCIAA dell'Umbria o regioni limitrofe.</p>
<p>Quesito 46</p>	<p>par. 12 Criteri di selezione</p> <p>L'investimento per la coibentazione di un fabbricato prevista all'interno di una ristrutturazione può concorrere al punteggio 7.1 Investimenti connessi alle risorse naturali e al miglioramento delle performance ambientali dell'azienda (Max 12 punti)?</p>
<p>Risposta 46</p>	<p>Sì, ma solo nel caso in cui con la coibentazione si dimostri una riduzione di consumo di energia per riscaldamento del fabbricato.</p>
<p>Quesito 46</p>	<p>par. 8 Cumulabilità</p> <p>Gli aiuti della SRD01 sono cumulabili con agevolazioni fiscali, aventi carattere di generalità e uniformità su tutto il territorio nazionale, e con aiuti derivanti dall'intervento dei Fondi pubblici di garanzia e a favore del capitale di rischio?</p>
<p>Risposta 46</p>	<p>Come riportato nel par 8 del bando in oggetto <i>“Un'operazione cofinanziata dal FEASR può ricevere un sostegno attraverso regimi di aiuto nazionali (statali o regionali) solo se l'importo totale cumulato, concesso con le diverse forme di sostegno, non supera l'intensità massima di aiuto o l'importo dell'aiuto applicabile al tipo d'intervento in questione”</i>. Quindi, per uno stesso intervento, sia che si tratti di altri aiuti/contributi nazionali/regionali, che per agevolazioni fiscali nazionali/regionali l'importo si può cumulare fino all'intensità massima di aiuto previsto dal Reg. (UE) 2115/2021 e s. m. e i. (vedi faq n. 1 e 39)</p>



Cofinanziato
dall'Unione europea



<p>Quesito 47</p>	<p>Par. 10.2 Spese ammissibili</p> <p>Ai sensi del bando in oggetto, una potatura straordinaria/ di riforma di un castagneto a scopi di risanamento è ammissibile?</p>
<p>Risposta 47</p>	<p>Sì.</p> <p>L'intervento di potatura straordinaria o di riforma delle sole piante arboree da frutto, inteso come intervento di miglioramento fondiario di cui alla lettera d) "rinnovo impianti arborei", è ammesso.</p> <p>Sono considerate potature straordinarie o di riforma :</p> <ul style="list-style-type: none"> - le potature di riforma su piante vecchie e/o su piante che hanno subito gravi danni (fuoco, gelo) e sulle quali è necessario intervenire con pratiche di rinnovo della struttura e di ripristino della funzionalità vegetativa - le potature di risanamento su piante malate - le potature per rendere adatte le strutture del fusto alle operazioni di raccolta agevolata e/o meccanica <p>Ai fini della dimostrazione della congruità della spesa si può fare riferimento a prezzi regionali (DGR 535/2022) o, nel caso di voci non presenti nei prezzi citati, il relativo prezzo potrà essere individuato sulla base di un'analisi dei prezzi da allegare alla domanda</p>
<p>Quesito 48</p>	<p>Par. 10.2 Spese ammissibili – acquisto terreni</p> <p>Abbiamo un'azienda agricola che detiene per la gran parte terreni tutti accorpati intorno al centro aziendale ed un appezzamento più distante. Intenzione dell'azienda è quello di acquistare un ulteriore appezzamento di terreno confinante con il terreno dislocato lontano dal centro aziendale al fine di migliorare il grado di accorpamento dell'azienda (anche se questi due terreni rimarranno più distanti dal centro aziendale).</p> <p>Viene rispettato il requisito previsto dal bando "acquisto terreni: limitatamente alle corti di fabbricati oggetto di acquisto e ad appezzamenti interclusi nei fondi aziendali, e confinanti con particelle già di proprietà del richiedente, il cui acquisto permette di migliorare il grado di accorpamento dell'azienda"?</p>
<p>Risposta 48</p>	<p>Nel caso specifico il requisito non è rispettato, perché come previsto dal bando, la particella/appezzamento oggetto di acquisto devono risultare circondati da particelle/appezzamenti già di proprietà del titolare della domanda.</p> <p>Il bando infatti prevede che l'acquisto del terreno è limitato a due casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - corti di fabbricati oggetto di acquisto - appezzamenti interclusi. Il termine "intercluso" significa "circondato su tutto il perimetro" da particelle già di proprietà dell'azienda .
<p>Quesito 49</p>	<p>Par 12 Criteri di selezione , criterio 4.1 Requisiti del giovane per l' attribuzione del relativo punteggio e maggiorazione tasso di sostegno</p>

Si riportano di seguito i requisiti che il giovane deve avere al momento della presentazione della domanda di sostegno, richiesti per l'attribuzione di punteggio e la maggiorazione delle aliquote nel caso di giovane agricoltore:

- A. età: 41 anni non compiuti alla data di presentazione della domanda di sostegno
- B. primo insediamento come capo azienda nell'anno di presentazione della domanda di sostegno o nei cinque anni precedenti. Il "capo azienda" assume il controllo effettivo e duraturo dell'azienda agricola in relazione alle decisioni inerenti alla gestione, agli utili e ai rischi finanziari:
 1. nel caso di impresa individuale, il giovane è il giovane agricoltore è ipso facto capo azienda
 2. nel caso di società, il giovane agricoltore esercita il controllo effettivo se:
 - a. detiene una quota rilevante del capitale, pari almeno al 20% del capitale, ad eccezione delle Società di Capitali, lettera a. (di seguito) ;
 - b. partecipa al processo decisionale per quanto riguarda la gestione (anche finanziaria) della società;
 - c. provvede alla gestione corrente della società.

Tali principi vanno applicati tenendo in considerazione quanto previsto dal Codice civile in materia di controllo e poteri di gestione, anche finanziaria, per le varie tipologie societarie, secondo i criteri sotto riportati:

SOCIETA' DI PERSONE

Risposta 49

- a) Società semplice (s.s.) e Società in nome collettivo (S.n.c.)
 - Esercita il controllo il giovane agricoltore che possiede almeno il 20% delle quote societarie, provvede alla gestione corrente della società e partecipa al processo decisionale per quanto riguarda la gestione (anche finanziaria) della società. Qualora il soggetto che attribuisce la qualifica di giovane alla società sia escluso, anche solo parzialmente, dal potere di gestione ordinario della società, come risultante dal registro delle imprese (visure camerali), da patti parasociali o da qualsiasi altro atto o dato di fatto, il requisito non è soddisfatto.
- b) Società in accomandita semplice (S.a.s.)
 - Esercita il controllo il giovane agricoltore socio accomandatario che possiede almeno il 20% delle quote societarie, provvede alla gestione corrente della società e partecipa al processo decisionale per quanto riguarda la gestione (anche finanziaria) della società. Qualora il soggetto che attribuisce la qualifica di giovane alla società sia escluso, anche solo parzialmente, dal potere di gestione ordinario della società, come risultante dal registro delle imprese (visure camerali), da patti parasociali o da qualsiasi altro atto o dato di fatto, il requisito non è soddisfatto.

SOCIETA' DI CAPITALI

- a) Società per azioni (S.p.A.), società a responsabilità limitata (S.r.l.) e Società semplificata a responsabilità limitata (S.r.l.)
 - Esercita il controllo il giovane agricoltore che possiede almeno il 30% del capitale sociale e che esercita i poteri di gestione dell'attività di ordinaria amministrazione, alternativamente, in qualità di Presidente del



Consiglio d'Amministrazione, Amministratore unico, Amministratore delegato e comunque ogni altra carica per la quale la vigente normativa civilistica attribuisce il potere di gestione della società.

Qualora il soggetto che attribuisce la qualifica di giovane alla società sia escluso, anche solo parzialmente, dal potere di gestione ordinario della società, come risultante dal registro delle imprese (visure camerale), da patti parasociali o da qualsiasi altro atto o dato di fatto, il requisito non è soddisfatto.

b) Società unipersonale a responsabilità limitata (s.r.l. unipersonale)

- Esercita il controllo il giovane agricoltore socio unico, salvo che lo stesso sia escluso, anche solo parzialmente, dal potere di gestione ordinario della società, come risultante dal registro delle imprese (visure camerale), da patti parasociali o da qualsiasi altro atto o dato di fatto, il requisito non è soddisfatto.

c) Società in accomandita per azioni (s.a.p.a.)

- Esercita il controllo il giovane agricoltore socio accomandatario che possiede almeno il 20% delle quote societarie, provvede alla gestione corrente della società e partecipa al processo decisionale per quanto riguarda la gestione (anche finanziaria) della società. Qualora il soggetto che attribuisce la qualifica di giovane alla società sia escluso, anche solo parzialmente, dal potere di gestione ordinario della società, come risultante dal registro delle imprese (visure camerale), da patti parasociali o da qualsiasi altro atto o dato di fatto, il requisito non è soddisfatto.

SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA A RESPONSABILITÀ LIMITATA (SCARL)

- Esercita il controllo il soggetto giovane agricoltore socio e che riveste, alternativamente, la carica di Presidente del Consiglio d'Amministrazione, Amministratore unico, Amministratore delegato e comunque ogni altra carica per la quale la vigente normativa civilistica attribuisce il potere di gestione della SCARL. Qualora il soggetto che attribuisce la qualifica di giovane alla società sia escluso, anche solo parzialmente, dal potere di gestione ordinario della società, come risultante dal registro delle imprese (visure camerale), da patti parasociali o da qualsiasi altro atto o dato di fatto, il requisito non è soddisfatto.

C. è in possesso di adeguati requisiti di formazione o di competenze richieste al momento della presentazione della domanda di sostegno sul presente bando:

- a. titolo universitario a indirizzo agricolo, forestale, veterinario, o titolo di scuola secondaria di secondo grado a indirizzo agricolo;
- b. titolo di scuola secondaria di secondo grado a indirizzo non agricolo e attestato di frequenza ad almeno un corso di formazione di almeno 150 ore, con superamento dell'esame finale, su tematiche riferibili al settore agroalimentare, ambientale o della dimensione sociale, tenuto da enti accreditati dalle Regioni o Province autonome;
- c. titolo di scuola secondaria di primo grado, accompagnato da esperienza lavorativa di almeno tre anni nel settore agricolo, documentata dall'iscrizione al relativo regime previdenziale;
- d. titolo di scuola secondaria di primo grado accompagnato da attestato di frequenza ad uno o più corsi di formazione di almeno 150 ore come stabilito dalla medesima Regione o Provincia autonoma, con superamento dell'esame finale, su tematiche



Cofinanziato dall'Unione europea



Regione Umbria



COMPLEMENTO DI SVILUPPO RURALE PER L'UMBRIA 2023 | 2027

	riferibili al settore agroalimentare, ambientale o della dimensione sociale.
--	--

Quesito 50	<p>Allegato 5 – Limiti minimi per la realizzazione di un frantoio aziendale</p> <p>Abbiamo un'azienda agricola che ad oggi ha 1500 piante di olivo e intende con la presente misura impiantare ulteriori 1200 olivi così da raggiungere le 2700 piante previste per poter realizzare un frantoio aziendale. Come riportato anche nella FAQ n. 32 l'investimento è ammissibile e finanziabile, ma nella Vostra risposta scrivete "l'impianto di uliveto utilizzato per raggiungere le piante necessarie DEVE essere in piena produzione entro la conclusione del piano di investimenti" e come poi viene anche ribadito nella FAQ n. 35 "...purché tali piante siano in piena produzione entro la conclusione del piano". Considerato che il piano deve essere realizzato entro 15 mesi dal nullaosta, e considerato che un impianto di oliveto, come anche per qualsiasi altra coltura arborea, per poter entrare in produzione necessita di almeno 4/5 anni e raggiungere la piena produzione oltre i 10 anni, come è possibile rispettare tale requisito? Si chiede pertanto di chiarire meglio cosa si intende per piena produzione.</p>
Risposta 50	<p>La piena produzione si raggiunge quando sia l'apparato radicale che quello aereo presentano un accrescimento definito, tale da conferire alla pianta un comportamento vegeto-produttivo equilibrato. La pianta si trova quindi nella fase "adulta" che, come scritto nella vostra mail, nel caso degli olivi si raggiunge generalmente non prima di 4/5 anni dall'impianto.</p> <p>Si ribadisce quanto previsto dal bando e, per poter accedere ai contributi previsti per un frantoio, il requisito stabilito nell'allegato 5 va rispettato entro la conclusione del piano, come chiarito nelle FAQ n. 32 e n. 35.</p> <p>Quindi le 2700 piante di olivo, per poter accedere ai finanziamenti previsti per la realizzazione di un frantoio devono essere in piena produzione entro la conclusione del piano.</p>

Quesito 51	<p>Paragrafo 10.2 Spese ammissibili</p> <p>1. Leggendo la bozza del bando OCM Vino Misura investimenti al paragrafo 3 Demarcazione è indicato: "Per gli investimenti in strutture ed attrezzature per la produzione, trasformazione, confezionamento, commercializzazione, conservazione e stoccaggio dei prodotti vitivinicoli di cui all'allegato VII parte II del regolamento (UE) n. 1308/2013, con una spesa di investimenti prevista superiore a 700.000 Euro, le imprese agricole e le imprese, singole o associate, che operano nell'ambito delle attività di trasformazione, e/o commercializzazione dei prodotti agricoli inseriti nell'allegato I del Trattato di Funzionamento, devono presentare domanda di sostegno nell'ambito degli interventi SRD01 e SRD13 del C.S.R. 2023-2027" Le imprese della produzione primaria che intendano realizzare una cantina e che hanno una previsione di spesa maggiore di € 700.000 possono accedere alla SRD01 per chiedere a finanziamento cantina e attrezzature di allestimento?</p> <p>2. Per le macchine dotate di kit guida satellitare in parallelo con interconnessione dati da remoto le ditte fornitrici tendono a preventivare</p>
------------	---



Cofinanziato
dall'Unione europea



Regione Umbria



COMPLEMENTO DI
SVILUPPO RURALE
PER L'UMBRIA
2023 | 2027

	anche il relativo abbonamento pluriennale per il sistema di interconnessione e scarico dati. È finanziabile l'abbonamento?
Risposta 51	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ad oggi no, perché la demarcazione a livello di importo di spesa > a 700.000,00 euro è di pertinenza dell'intervento SRD13. Ai fini dell'ammissibilità ai sensi della SRD 01 occorre prima procedere alla modifica della scheda SRD01 del CSR Umbria 2023/2027. 2. Le spese di gestione comprendono, ai sensi del capitolo 5 del CSR Umbria 2023/2027 anche le spese di funzionamento, come gli abbonamenti pluriennali. Ai sensi del paragrafo 10. 4 "Spese non ammissibili", le spese di gestione non sono ammissibili. L'abbonamento anche pluriennale rientra tra queste spese, che , quindi , non è ammissibile

Quesito 52	<p>Paragrafo 9 – Requisiti ammissibilità del progetto, paragrafo 5 valutazione ammissibilità del piano</p> <p>Nel paragrafo è specificato che il piano si considera sostenibile dal punto di vista economico quando è rispettata la condizione che l'importo per le quote di ammortamento annuali degli investimenti programmati, al netto del sostegno accordato (contributo) e delle spese tecniche non superi il 20% della PST aziendale. Nel caso pratico in cui abbiamo più investimenti sia mobiliari che immobiliari quindi con delle quote di ammortamento del 10% e del 2%, il calcolo va effettuato sommando tutte le quote di ammortamento oppure ogni singola quota di ammortamento di ogni singolo investimento deve essere inferiore al 20% della PST?</p>
Risposta 52	Il calcolo va effettuato sommando tutte le quote di ammortamento. Potete adattare il foglio Excel già utilizzato per i bandi della programmazione 2014/2022

Quesito 53	<p>Paragrafo 12 – Criterio di selezione 8.1</p> <p>La realizzazione di una recinzione può essere considerata investimento immobiliare che non determina nuova occupazione di suolo?</p>
Risposta 53	Il punteggio è attribuibile solo nel caso di investimenti edilizi immobiliari soggetti a permessi e la spesa ammissibile si riferisce a tutto il programma di investimenti, al netto delle spese tecniche

Quesito 54	<p>Paragrafo 10.2 Spese ammissibili</p> <p>Nel paragrafo b) è specificato che è ammissibile l'acquisto con ristrutturazione di fabbricati rurali destinati esclusivamente alle attività produttive aziendali. Un'azienda agricola intenda acquistare un fabbricato momentaneamente classificato come magazzino commerciale ricadente in zona D2, ma il progetto di investimento prevede la ristrutturazione e conseguente trasformazione in</p>
------------	---



Cofinanziato
dall'Unione europea



Regione Umbria



COMPLEMENTO DI
SVILUPPO RURALE
PER L'UMBRIA
2023 | 2027

	rimessa attrezzi e magazzino di stoccaggio (con modifica di destinazione d'uso). È ammissibile questo investimento?
Risposta 54	Sì, purché entro la presentazione della domanda di pagamento la destinazione sia modificata da D2 a D10

	Paragrafo 4 – Requisiti di ammissibilità del beneficiario
Quesito 55	Nel caso di "giovane agricoltore" si specifica che l'insediamento in azienda agricola deve essere avvenuto entro 5 anni dalla data di presentazione della domanda. Questa data parte dall'apertura della Partita Iva o dall'iscrizione alla CCIAA?
Risposta 55	Dalla data di iscrizione alla CCIAA

	Paragrafo 10.2 Spese ammissibili, lettera b)
Quesito 56	Si chiede una delucidazione in merito alla definizione delle opere che rientrano nella "ristrutturazione" nel caso in cui un'azienda decida di inserire nel piano di investimento l'acquisto di una struttura produttiva. In particolar modo si chiede se nell'importo della ristrutturazione, che deve essere almeno pari al 25% del costo di acquisto, nel caso di stalle possa essere considerata anche la spesa per la sostituzione di impianti fissi come linee di alimentazione, nastri di allontanamento del letame, linee di raccolta delle uova, impianti di ventilazione o raffrescamento
Risposta 56	Le spese per la sostituzione di impianti fissi come linee di alimentazione, nastri di allontanamento del letame, linee di raccolta delle uova, impianti di ventilazione o raffrescamento si possono considerare come spesa di ristrutturazione

	Paragrafo 10.2 Spese ammissibili
Quesito 57	Si chiede se è possibile inserire fra gli investimenti l'acquisto d'infissi e impianti di riscaldamento e raffrescamento a pompa di calore (elettrici) per gli ambienti di lavoro e se questi possano concorrere al punteggio 7.1 Investimenti connessi alle risorse
Risposta 57	Sì, purché il fabbricato sia produttivo agricolo. Sono esclusi interventi di questo tipo su fabbricati adibiti ad uffici o attività amministrative o degustazione. Sì, tali interventi sono associabili al criterio 7.1, purché si dimostri la riduzione o l'ottimizzazione dell'utilizzo di input produttivi.



Cofinanziato
dall'Unione europea



COMPLEMENTO DI
SVILUPPO RURALE
PER L'UMBRIA
2023 | 2027

<p>Quesito 58</p>	<p>Paragrafo 4 Requisiti dei beneficiari</p> <p>Nel bando è specificato che per poter presentare domanda il richiedente deve disporre di idonei titoli di proprietà e/o conduzione di terreni e fabbricati, nelle forme previste dal paragrafo 3 delle "Disposizioni comuni agli avvisi pubblici CSR 2023/2027". Nel suddetto capitolo alla lettera L è specificato che sono ammessi tutti i diritti di godimento che comportano la disponibilità o il possesso del bene. "Il preliminare di compravendita" è da considerarsi incluso in questa definizione?</p>
<p>Risposta 58</p>	<p>Nelle "Disposizioni comuni agli avvisi pubblici CSR 2023/0227" e nel bando regionale, non è previsto il preliminare di compravendita come titolo di possesso, ad eccezione, però, di quelli che prevedono, prima dell'acquisto, l'immissione nel possesso nel fondo con obbligo di custodia, che, come nel caso specifico possono rientrare nella casistica della lettera l) "Ogni altro diritto di godimento che comporti la disponibilità o il possesso del bene", citata nel quesito.</p>
<p>Quesito 59</p>	<p>Paragrafo 12 Criteri di selezione e par. 11 Aliquote di contributo</p> <p>L'azienda può acquisire la percentuale di contributo relativa al biologico e il punteggio relativo all'azienda che adotta i metodi dell'agricoltura biologica solo con la notifica all'ente certificatore biologico ma senza aderire alla misura SRA 29?</p>
<p>Risposta 59</p>	<p>Sì, ma entro la conclusione del piano il beneficiario deve presentare la documentazione che certifichi che l'azienda, in termini di PST, è prevalentemente a conduzione biologica o in conversione. Ai fini dell'attribuzione del punteggio in questione o della maggiorazione dell'aliquota non è richiesta l'adesione alla SRA29.</p>
<p>Quesito 60</p>	<p>Paragrafo 10.2 spese ammissibili</p> <p>Nel bando vigente, in merito alla rimozione/smaltimento di coperture in amianto si specifica che l'ammissibilità è subordinata ad un progetto di sviluppo aziendale che prevede altri interventi.</p> <p>Si chiede conferma che il rifacimento del manto di copertura con pannelli sandwich, successivo allo smontaggio del cemento amianto, venga considerato come intervento supplementare che rende ammissibile l'investimento nel suo complesso.</p>
<p>Risposta 60</p>	<p>Si conferma che il rifacimento del manto di copertura può essere considerato intervento supplementare che rende ammissibile l'investimento di smaltimento amianto.</p>





Cofinanziato dall'Unione europea



QUARTO BLOCCO FAQ AGGIORNATE AL 25 MARZO 2025

Quesito 61	<p><u>Paragrafo 10.2 spese ammissibili</u></p> <p>È possibile ristrutturare un annesso agricolo costituito nel seguente modo?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Piano terra: rimessa attrezzi/stoccaggio prodotti • Primo piano: Unità collabente F2
Risposta 61	<p>Sì, se i locali del piano terra e del primo piano, oggetto di ristrutturazione, saranno adibiti esclusivamente ad attività produttive aziendali di produzione, lavorazione, trasformazione, stoccaggio, commercializzazione diretta dei prodotti aziendali, ricovero macchine e attrezzi.</p>

Quesito 62	<p><u>Requisiti giovane agricoltore</u></p> <p>Si richiede un chiarimento a riguardo dei requisiti necessari per essere considerato "Giovane Agricoltore" nel caso di società di persone. In particolare: il giovane è dentro la società da più di 5 anni (dal 2016) ma con una quota inferiore a quella del 20%, nel 2023 diventa rappresentante legale con il 35% delle quote. Il conteggio dei 5 anni da quando deve partire? Da quando è entrato in azienda (quindi dal 2016) o da quando effettivamente ha tutti i requisiti per esercitare il controllo della società (2023)?</p>
Risposta 62	<p>Per non creare discriminazioni tra giovane agricoltore ditta individuale, che è capo azienda dalla data di iscrizione alla CCIAA (per il calcolo dei 5 anni) , nel caso di società va considerata la data in cui il giovane all'interno della società ha tutti i requisiti per esercitare il controllo come capo azienda e non la data di iscrizione alla camera di commercio della società, data in cui , in questo caso specifico, il giovane non si configurava come capo azienda.</p>

Quesito 63	<p><u>Paragrafo 14, lettera b), punto 3. Documentazione progettuale</u></p> <p>L'articolo Articolo 13, lettera b) "documentazione progettuale", al punto 3. prevede la dichiarazione di non avvenuto inizio dei lavori, alla data di presentazione della domanda di sostegno, corredata di documentazione fotografica o filmografica.</p> <p>Nel caso in questione, l'azienda agricola deve ristrutturare la stalla, ma ha già presentato in comune qualche anno fa, per la ristrutturazione di una porzione di questa stalla, la dichiarazione di inizio lavori. L'azienda, in merito a quei lavori, ha completato solo una piccola parte del progetto di ristrutturazione, realizzando solo poche opere. Ad oggi vorrebbe terminare tutta la ristrutturazione mancante.</p>
------------	---



Cofinanziato dall'Unione europea



	<p>È possibile, nonostante ci sia già una dichiarazione di inizio dei lavori? In caso affermativo, sono necessari dei documenti per attestare i lavori eseguiti fino ad ora?</p>
Risposta 63	<p>Rispetto al caso specifico, è possibile inserire in domanda di sostegno - bando SRD01 - alcuni interventi di ristrutturazione e non necessariamente tutto l'intervento di ristrutturazione nel suo complesso.</p> <p>In questi caso, però:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. la dichiarazione di non inizio lavori, sottoscritta dal beneficiario e richiesta nella documentazione progettuale, va dettagliata distinguendo gli interventi già iniziati e/o realizzati per i quali si allegnerà anche la copia della comunicazione di inizio lavori inviata al comune di competenza e gli interventi non ancora iniziati alla data di presentazione della domanda di sostegno, con documentazione fotografica georeferenziata, dalla quale si possano distinguere gli interventi già iniziati da quelli non ancora iniziati. 2. va comunque presentato un computo preventivo che comprenda anche le voci di costo riferite agli interventi già realizzati 3. va presentata una tabella riepilogativa delle varie voci di spesa tratte dal computo preventivo di cui alla voce che precede, nella quale siano inseriti e distinti gli interventi e relative voci del computo iniziati e/o realizzati prima della presentazione della domanda di sostegno e quelli da iniziare e da inserire nella domanda bando SRD01 4. come istruttori dobbiamo essere in grado di valutare la congruità della spesa degli interventi ancora da iniziare, quindi dobbiamo capire a quale costo di riferimento di cui all'allegato 7 del bando si debba fare riferimento. Quindi va presentata eventuale ulteriore documentazione (planimetria, relazione tecnica, permessi, titoli abilitativi, etc) per poter capire, in relazione agli interventi inseriti in domanda SRD01, a quale tipo di ristrutturazione (con interventi strutturali - spesa max ammissibile da bando 750 euro/mq -, o ristrutturazione con interventi non strutturali - spesa max ammissibile da bando 375 euro/mq) si faccia riferimento

Quesito 64	<p><u>Paragrafo 10.2 spese ammissibili</u> Tra le spese ammissibili, sono inclusi nuovi impianti di tartufaie?</p>
Risposta 64	Sì

Quesito 65	<p><u>Paragrafo 4 requisiti di ammissibilità dei richiedenti</u></p> <p>Nel bando è specificato che per poter presentare domanda il richiedente deve disporre di idonei titoli di proprietà e/o conduzione di terreni e fabbricati, nelle forme previste dal paragrafo 3 delle "Disposizioni comuni agli avvisi pubblici CSR 2023/2027". Nel suddetto capitolo alla lettera L è specificato che sono ammessi tutti i diritti di godimento che comportano la disponibilità o il possesso del bene. "Il preliminare di compravendita" è da considerarsi incluso in queste definizioni?</p>
Risposta 65	<p>Nel manuale delle procedure e nel bando regionale, non è previsto il preliminare di compravendita come titolo di possesso, a meno che il programma di investimento non preveda anche l'acquisto terreni nel limite previsto dal bando</p>



Cofinanziato dall'Unione europea



Regione Umbria



COMPLEMENTO DI SVILUPPO RURALE PER L'UMBRIA 2023 | 2027

--	--

Quesito 66	<p><u>Paragrafo 10.2 Spese ammissibili</u></p> <p>Nel paragrafo b) è specificato che è ammissibile l'acquisto con ristrutturazione di fabbricati rurali destinati esclusivamente alle attività produttive aziendali. Un'azienda agricola intenda acquistare un fabbricato momentaneamente classificato come magazzino commerciale ricadente in zona D2, ma il progetto di investimento prevede la ristrutturazione e conseguente trasformazione in rimessa attrezzi e magazzino di stoccaggio (con modifica di destinazione d'uso). E' ammissibile questo investimento?</p>
Risposta 66	<p>Sì, purché entro la presentazione della domanda di pagamento la destinazione sia modificata da D2 a D10.</p>

Quesito 67	<p><u>Paragrafo 4 requisiti di ammissibilità dei richiedenti</u></p> <p>Nel caso di "giovane agricoltore" si specifica che l'insediamento in azienda agricola deve essere avvenuto entro 5 anni dalla data di presentazione della domanda. Questa data parte dall'apertura della Partita Iva o dall'iscrizione alla CCIAA?</p>
Risposta 67	<p>Nel caso di ditte individuali , dalla data di iscrizione alla CCIAA. Nel caso di società dalla data in cui il giovane ha tutti i requisiti per definirsi capo azienda</p>

Quesito 68	<p><u>Allegato 5 – Limiti frantoi</u></p> <p>Come indicato nell'allegato 5 relativo ai frantoi, si specifica che "la realizzazione o ristrutturazione di frantoi è consentita solo se l'azienda possiede almeno 2700 piante di olivo, come risulta dal fascicolo SIAN". Inoltre, nella nota 1 si precisa che "il frantoio è ammesso a condizione che l'azienda possieda, al più tardi al momento della presentazione della domanda di pagamento, almeno 2700 piante in piena produzione entro la conclusione del piano".</p> <p>Nel caso in esame, l'azienda prevede di impiantare circa 50.000 piante di olivo in coltivazione super-intensiva in Umbria. Contestualmente, l'azienda detiene oltre 400.000 piante totali in piena produzione, sebbene non tutte siano situate nel territorio umbro, poiché alcune si trovano in un' altra regione. Pertanto, richiediamo conferma sulla ammissibilità dell'investimento per la ristrutturazione del frantoio, considerando che la struttura sarà utilizzata anche per le piante ubicate fuori regione.</p>
Risposta 68	<p>Sia per il limite di 2700 piante che per il dimensionamento del frantoio si fa riferimento al numero di piante presenti nel fascicolo SIAN, quindi a tutte , Umbria + eventuale possesso di piante fuori regione, sempre nel rispetto degli altri requisiti di ammissibilità previsti dal bando (paragrafi 4,5 e 9). Per il</p>



Cofinanziato
dall'Unione europea



Regione Umbria



COMPLEMENTO DI
SVILUPPO RURALE
PER L'UMBRIA
2023 | 2027

	dimensionamento del frantoio va comunque verificata la presenza di altro frantoio fuori Umbria.
--	---

Quesito 69	<p><u>Par. 14 Documentazione da allegare alla domanda di sostegno</u> . Perizia di stima giurata</p> <p>La perizia giurata di stima del fabbricato aziendale oggetto di acquisto deve avere data antecedente a quella di presentazione della domanda di sostegno?</p>
Risposta 69	Sì

Quesito 70	<p><u>Par. 14 Documentazione da allegare alla domanda di sostegno</u> . Preliminare di compravendita</p> <p>Il Preliminare di Compravendita deve essere firmato, sottoscritto e registrato entro il 31 Marzo 2025?</p>
Risposta 70	No, il preliminare di acquisto, va in deroga come la cantierabilità

Quesito 71	<p><u>Par. 10.2 Spese ammissibili</u></p> <p>L'acquisto della parte strumentale è caratterizzato da una tettoia cat. C/2 e da un magazzino su 2 piani sempre cat. C/2 avendo in comune una unica corte. L'idea dell'azienda è quella di, una volta acquistati i beni con giusto valore a seguito di perizia giurata, demolire la tettoia ed accorparla al magazzino cambiandole poi la destinazione d'uso da tettoia a locale strumentale (locali trasformazione e conservazione/laboratori). Ciò chiaramente comporta che il costo di ristrutturazione (ampiamente > del 25%) + l'acquisto dei beni risulta superiore al valore di costruzione a nuovo per la destinazione ante operam (tettoia e magazzino), ma chiaramente inferiore al valore di costruzione a nuovo per la destinazione strumentale di progetto post operam (tettoia e magazzino diventano locali trasformazione e conservazione/laboratori). Alla luce di ciò, ai fini di poter accedere al contributo come acquisto e ristrutturazione, quali valori devo tener conto come costo di costruzione a nuovo da comparare con quello di ristrutturazione, quelli della situazione ante operam o post operam?</p>
Risposta 71	Nel caso specifico, va considerato il costo di costruzione ex novo del fabbricato post operam

Quesito 72	<p><u>Par. 12 Criterio di selezione 7.1</u></p> <p>Nel caso di smaltimento di amianto, concorre anche il costo del ripristino della copertura per raggiungere la cifra utile all'ottenimento del punteggio?</p>
Risposta 72	



La spesa per il ripristino della copertura del fabbricato concorre al raggiungimento del 30% della spesa totale del programma di investimento. Se all'interno della spesa per il rifacimento della copertura è compreso anche un intervento di rimozione e smaltimento dell'amianto si può attribuire il punteggio previsto dal criterio 7.1

V BLOCCO FAQ DOMANDE DI PAGAMENTO 03/06/2026

Quesito 73	<p>Paragrafo 19. Modalità di presentazione delle domande di pagamento – Lettera a. Domande di anticipo.</p> <p>Nel provvedimento di concessione (nulla osta), al punto 1. “Domanda di anticipo” si legge:</p> <p>“È obbligatorio presentare la domanda di anticipo entro 3 mesi dalla comunicazione di concessione degli aiuti, in ottemperanza all’art. 19 lettera a) dell’avviso. Il beneficiario può chiedere il pagamento di un anticipo non inferiore al 30% e non superiore al 50% del contributo accordato. La mancata presentazione della domanda di anticipo entro la suddetta scadenza comporta la decadenza della domanda di sostegno e revoca del contributo concesso”.</p> <p>In merito a questo punto si chiede se l'azienda avendo terminato gli investimenti, entro i suddetti 3 mesi dalla comunicazione di concessione può presentare direttamente domanda di Pagamento a Saldo evitando di fare quella di anticipo.</p>
Risposta 73	<p>Si ritiene che la disposizione di poter presentare la domanda di saldo entro 9/15 mesi (a seconda dei casi) dalla comunicazione di concessione degli aiuti debba essere intesa nel senso che <u>è consentito all'interessato presentare anche direttamente la domanda di saldo, senza procedere prima con la domanda di anticipo.</u> La questione rilevante è che ciò intervenga comunque entro i tre mesi dalla comunicazione di concessione, disposizione posta per rilevare i concreti interessi agli interventi e pertanto quale strumento di stimolo all'avanzamento della spesa.</p>